

Oggetto: DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'“AZIONE REGIONALE VOLTA ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI PRODOTTE DALLE ATTIVITÀ AGRICOLE”, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, LETTERE C) E D) DELLA L.R. 31/2008

LA GIUNTA

VISTI:

- il Regolamento 2019/1009/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, concernente le norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003;
- il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che sostituisce il regolamento (UE) n. 702/2014 alla sua scadenza, e in particolare l'art. 14 “Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria” (GUUE L 327 del 21/12/2022);
- la Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, “Direttiva IED”);
- la Direttiva 2016/2284/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici (“Direttiva NEC”);
- la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni «Il Green Deal europeo» – COM (2019) 640 final dell'11 dicembre 2019;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;
- la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e in particolare l'art. 52 “registro nazionale degli aiuti di Stato”;
- il Decreto-legge del 21 marzo 2022, n. 21 “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, convertito, con modificazioni, dalla legge del 20 maggio 2022, n. 51, in particolare l'articolo 21 recante “Disposizioni in materia di economia circolare in agricoltura”;
- il Decreto 25 febbraio 2016 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali concernente “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”;
- il Decreto Ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;
- il Decreto interministeriale del 31 agosto 2022 recante “Le caratteristiche e le

modalità di applicazione per l'utilizzazione agronomica del digestato equiparato ai fertilizzanti di origine chimica" ai sensi dell'articolo 21 del Decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge del 20 maggio 2022, n. 51;

- la Legge Regionale del 21 novembre 2011, n. 17 "Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione Europea" che all'art. 11 bis c.1 stabilisce che la Giunta, per quanto concerne la disciplina in materia di aiuti di Stato, definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto;

VISTE:

- la Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale";
- la Delibera della Giunta Regionale 7 giugno 2017, n. 6675 "Approvazione dello schema di nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", sottoscritto il 9 giugno 2017 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna;

CONSIDERATO CHE:

- risultano aperti nei confronti dell'Italia due procedimenti di Infrazione sulla qualità dell'aria, che vedono coinvolta anche Regione Lombardia e che hanno comportato:
 - Sentenza di Condanna della Corte di Giustizia europea (Grande Sezione) 10 novembre 2020 (causa C-644/18) per aver superato, in maniera sistematica e continuata, i valori di concentrazione di PM10;
 - Procedura di infrazione su NO₂: n. 2015/2043, su cui è recentemente intervenuta, in data 12 maggio 2022, una pronuncia di Condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Grande Sezione), per aver superato, in maniera sistematica e continuata, i valori di concentrazione di NO₂;
- la citata Sentenza di Condanna 10 novembre 2020 richiama l'obbligo, previsto all'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50/CE, di far sì che i piani per la qualità dell'aria prevedano misure appropriate affinché il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile;
- per promuovere l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni in generale, prodotte anche dalle attività agricole (quali, in particolare, l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami, l'interramento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti, la copertura delle strutture di stoccaggio, nonché l'impiego di dispositivi, attrezzature o macchine di supporto a tecniche di precisione in agricoltura), nel contesto sopra esposto e alla luce dell'attuale situazione economico - sociale, si rende opportuno garantire l'«Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole» anche in ragione della rinnovata disponibilità delle nuove tecnologie;
- è interesse di Regione Lombardia, per una aderente attuazione del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria – PRIA (il cui aggiornamento è stato approvato con delibera della Giunta regionale 2 agosto 2018, n. 449) e dell'Accordo di Programma per la qualità dell'aria nel bacino padano sopra richiamato, perseguire la riduzione dei rilasci di NH₃ dalle operazioni di gestione agronomica dei reflui zootecnici e dei prodotti derivati;
- il suddetto obiettivo può essere perseguito tramite l'Azione in oggetto, al fine di incentivare la massima diffusione presso le aziende agricole di tecnologie innovative e l'acquisto di attrezzature e sistemi impiantistici basso emissivi da applicare alle varie fasi gestionali di utilizzazione agronomica degli effluenti/digestato, oltre che a

prevenire le emissioni dagli stoccaggi;

DATO ATTO che Il citato Accordo prevede espressamente:

- all'art. 2 "Impegni delle regioni del Bacino Padano", comma 1 lettera l) di "prevedere, nei piani di qualità dell'aria, e, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'obbligo di applicare pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami e l'interramento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili";
- alla lett. n): di "promuovere a livello regionale, mediante la concessione di appositi contributi, la compensazione degli operatori per l'applicazione delle pratiche di cui alla lettera l)";
- all'art. 3 "Impegni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare", comma 1, lettera a) di "contribuire, con risorse fino ad un massimo di 2 milioni di euro per Regione, all'attuazione, da parte delle Regioni del Bacino Padano, dell'impegno di cui all'articolo 2 comma 1 lettera b), e con risorse fino ad un massimo di 2 milioni di euro per Regione, all'attuazione, da parte delle Regioni del Bacino Padano, dell'impegno di cui all'articolo 2 comma 1 lettera n)";

VISTO il decreto direttoriale MATTM-CLEA-2020-0000412 del 18 dicembre 2020 che ha approvato il «Programma di finanziamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel territorio delle regioni del bacino padano»;

DATO ATTO che i soggetti richiedenti che ricevono agevolazioni ricadenti nel campo di applicazione dei regimi di aiuto di stato di cui al regolamento (UE) n. 2022/2472 devono sottoscrivere le pertinenti dichiarazioni ai sensi del DPR n. 445/2000 riguardanti:

- la dichiarazione dei contributi inquadrati come aiuti di stato ricevuti a vario titolo anche da fonti diverse;
- la dichiarazione in merito alla dimensione di impresa come definita dall'Allegato I del Regolamento (UE) 2022/2472;
- l'attestazione di non rientrare tra le imprese in difficoltà così come definite dall'art. 2, punto 59, del Regolamento (UE) 2022/2472;

PRECISATO inoltre che ai sensi dell'art 1. par. 4 e par. 5 del Regolamento (UE) 2022/2472 non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà come definite dall'art. 2 definizioni punto 59), né saranno erogati aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

CONSIDERATO che:

- il finanziamento pubblico per la "Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole" ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettere c) e d) della L.R. 31/2008 costituisce aiuto di stato e pertanto, al fine di conformarsi alla normativa europea, è necessario inquadrarlo ai sensi delle disposizioni del

regolamento (UE) 2022/2472;

- ai sensi dell'art. 11 "Relazioni" del citato regolamento è necessario trasmettere alla Commissione, attraverso il sistema di notifica elettronica SANI2, le informazioni della presente misura di aiuto nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese eventuali modifiche, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore;

DATO ATTO, inoltre, che il regolamento (UE) 2022/2472 prevede altresì:

- all'art. 8 "Cumulo", che le agevolazioni di cui al presente provvedimento possano essere cumulate con altri aiuti di Stato, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili nel caso il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base al regolamento (UE) 2022/2472; oppure che non possano essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti;
- all'art. 9 "Pubblicazione e informazione", che le informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all'allegato II al Regolamento (UE) n. 2022/2472 relative alla presente misura e il testo integrale della stessa devono essere pubblicate sul sito della Regione Lombardia;
- all'art. 11 "Relazioni", l'obbligo della relazione annuale sull'applicazione del regolamento alla Commissione Europea;

RITENUTO di applicare l'intensità di aiuto nei nuovi limiti che il regolamento (UE) 2022/2472 prevede ai paragrafi 11. e 12., lettere a) e b) dell'art. 14, tenuto conto dell'attuale evoluzione del contesto economico-sociale, dell'intervenuta crescita dei prezzi e delle contingenti dinamiche inflattive;

CONSIDERATO CHE:

- in data 00.00.00 la Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste ha comunicato alla Commissione Europea, attraverso il Sistema SANI2 e conformemente alla procedura indicata dagli articoli 9 "Pubblicazione e informazione" e 11 "Relazioni" del Regolamento (UE) 2022/2472 la bozza del presente atto e il suo allegato parte integrante e sostanziale, comunicando al contempo il link al sito web di Regione Lombardia che consente l'accesso al testo integrale della base giuridica ai fini della registrazione degli aiuti da parte della Commissione stessa;
- la Commissione Europea il 00 mese 2023 ha registrato il regime di aiuto n. SA.XXXXX (2023/XA) "Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole – Seconda edizione", la cui base giuridica è costituita dal testo della presente deliberazione e dal suo allegato parte integrante e sostanziale;

RITENUTO necessario al fine di dare piena attuazione al regime di aiuto SA.XXXX (2023/XA) "Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole" di:

- applicare le disposizioni del presente atto e dell'Allegato "A", parte integrante e sostanziale, nel rispetto degli articoli 1 "Ambito di applicazione", 2 "Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 5 "Trasparenza degli aiuti", 6

“Effetto di incentivazione”, 7 “Intensità di aiuto e costi ammissibili”, 8 “Cumulo”, 9 “Pubblicazione e informazione”, 10 “Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria”, 11 “Relazioni”, 12 “Valutazione”, 13 “Controllo” e 14 “Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria” del regolamento (UE) 2022/2472”;

- intraprendere ogni misura necessaria, conseguente alla comunicazione in esenzione da notifica del presente atto, come disposto dagli articoli 9 “Pubblicazione e informazione” e 11 “Relazioni” del regolamento (UE) 2022/2472;

ACQUISITO, nella seduta del 25.07.2023, il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui all'allegato C della D.G.R. n. X/6777 del 30 giugno 2017 e successivi provvedimenti attuativi;

VISTA la Legge Regionale 31 marzo 1978, n. 34, “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2022 n. 35 “Bilancio di previsione 2023-2025”;

PRESO ATTO che le risorse necessarie per assicurare la realizzazione delle attività, per la somma di euro 1.000.000,00, trovano idonea copertura finanziaria sul capitolo di spesa 9.08.203.13235, esercizio finanziario 2023, bilancio di previsione 2023/2025, con l'attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato;

RITENUTO di:

- approvare l'allegato A “Determinazioni in ordine all' «Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni produttive dalle attività agricole» ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere c) e d) della L.R. 31/2008”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- demandare al dirigente competente l'approvazione con successivo provvedimento delle disposizioni attuative per l'erogazione dei contributi secondo i criteri contenuti nell'Allegato “A”, nonché i compiti relativi alle verifiche propedeutiche e l'alimentazione dei pertinenti registri aiuti di stato di cui al D.M. 31/05/2017, n. 115 e l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;

VISTI la l.r. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette determinazioni;

AD UNANIMITA' di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse:

1. di approvare le «Determinazioni in ordine all' “Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole”» ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere c) e d) della L.R. 31/2008”, di cui all'Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di attuare le disposizioni del presente atto e dell'Allegato "A", parte integrante e sostanziale, nel rispetto degli articoli 1 "Ambito di applicazione", 2 "Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 5 "Trasparenza degli aiuti", 6 "Effetto di incentivazione", 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", 8 "Cumulo", 9 "Pubblicazione e informazione", 10 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria", 11 "Relazioni", 12 "Valutazione", 13 "Controllo" e 14 "Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria" del regolamento (UE) 2022/2472;
3. di intraprendere ogni misura necessaria, conseguente alla comunicazione in esenzione da notifica del presente atto, come disposto dagli articoli 9 "Pubblicazione e informazione" e 11 "Relazioni" del regolamento (UE) 2022/2472;
4. di dare atto che la dotazione finanziaria per assicurare la realizzazione delle attività previste ammonta ad euro 1.000.000,00, trova copertura finanziaria sul capitolo 9.08.203.13235, esercizio finanziario 2023, bilancio di previsione 2023/2025, con l'attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato;
5. di demandare al dirigente dell'Unità Organizzativa "Competitività, investimenti per ambiente e clima, agroenergia, Servizio Agricoltura, foreste, caccia e pesca – Monza e Città Metropolitana" l'approvazione con successivo provvedimento delle disposizioni attuative per l'erogazione dei contributi secondo i criteri contenuti nell'Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché i compiti relativi alle verifiche propedeutiche e l'alimentazione dei pertinenti registri aiuti di stato di cui al D.M. 31/05/2017, n. 115 e l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;
6. di attestare che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale di Regione Lombardia.